

D.R. n. 887 del 18.8.2008

Visto lo Statuto di autonomia;  
visto il D.R. n. 14 del 5.11.1987 con il quale è stato istituito il Dipartimento di Lingue e letterature moderne;  
visto il D.R. n. 130 del 3.2.1988 con il quale è stato emanato il Regolamento del Dipartimento suddetto;  
visto il D.R. n. 466 del 1° aprile 2006 di emanazione del Regolamento di organizzazione di Ateneo;  
vista la nota del Direttore Amministrativo del 5.4.2008, con la quale si chiede di adeguare i Regolamenti dei Dipartimenti al Regolamento di organizzazione di Ateneo;  
visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Lingue e letterature moderne del 25.6.2008;  
considerato che il testo del nuovo Regolamento del Dipartimento è conforme a quanto disposto dal Regolamento di organizzazione di Ateneo;

#### D E C R E T A

E' emanato il Regolamento del Dipartimento di Lingue e letterature moderne, secondo il testo allegato, in sostituzione di quello emanato con D.R. n. 400 del 18.4.2002.

Macerata, 18.8.2008

IL RETTORE

GB/ms

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI  
**LINGUE E LETTERATURE MODERNE**  
D.R. n. 887 del 18.8.2008

ART. 1

Il presente Regolamento concerne le attribuzioni, la gestione ed il funzionamento del Dipartimento di LINGUE E LETTERATURE MODERNE istituito con D.R. n. 14 del 5 novembre 1987 nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, in conformità alla normativa vigente.

ART. 2

FINALITÀ

Finalità del Dipartimento sono:

1. promuovere, organizzare e coordinare i programmi e le attività di ricerca che afferiscono al proprio ambito di studi;
2. curare lo svolgimento, anche mediante contratti o convenzioni, di attività di consulenza e di ricerca che rientrino nei campi di competenza;
3. organizzare conferenze, seminari e altre iniziative di carattere scientifico, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;
4. collaborare con le Facoltà, i Corsi di studio, i Dottorati e la relativa Scuola, I Master, le Scuole di specializzazione, i Centri e le strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo per assicurare il migliore coordinamento delle reciproche attività.

ART. 3

DOTAZIONE

1. Ogni Dipartimento dispone dei locali, delle attrezzature e degli altri beni indicati nel decreto rettorale di costituzione e nelle sue successive variazioni o integrazioni. Detti locali e dette attrezzature potranno essere utilizzati solo per le attività istituzionali del Dipartimento e per quelle ulteriori autorizzate dal Direttore su mandato del Consiglio di Dipartimento o da appositi provvedimenti del Rettore, quando richiesti.
2. In particolare, ciascun Dipartimento dispone, anche in forma associata con altri Dipartimenti o Istituti ai sensi dell'art. 154 del Regolamento di organizzazione di Ateneo, di una Biblioteca scientifica di Dipartimento.

3. Per il perseguimento delle proprie finalità, il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di centri di ricerca interni ed esterni.

#### ART. 4

##### AFFERENZA AL DIPARTIMENTO

1. Afferiscono al Dipartimento i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento che abbiano espresso formale opzione di afferenza al Dipartimento.
2. I professori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori che desiderino entrare a far parte del Dipartimento devono presentare domanda al Rettore, che provvede a trasmettere la richiesta stessa al Direttore del Dipartimento perché la sottoponga al Consiglio limitatamente all'attinenza del settore di ricerca del richiedente agli ambiti scientifici del Dipartimento.
3. Il Rettore, in conformità al parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento, rende esecutiva l'afferenza con proprio decreto.
4. Qualora il Dipartimento esprima motivato parere sfavorevole all'opzione e, comunque, nei casi controversi, è consultato il Senato Accademico.
5. I docenti ed i ricercatori di nuova nomina o trasferiti da altro Ateneo presentano la domanda di afferenza contestualmente alla presentazione dei documenti richiesti per l'inquadramento.
6. I docenti ed i ricercatori che intendono ritirare la propria afferenza al Dipartimento anche senza indicazione del motivo ne fanno richiesta scritta al Rettore individuando la nuova struttura alla quale intendono presentare domanda di afferenza. Il ritiro dal Dipartimento è reso esecutivo con decreto del Rettore contestualmente all'avvenuta afferenza ad un'altra struttura.

#### ART. 5

##### PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

1. Fanno parte del Dipartimento le unità di personale amministrativo, tecnico, bibliotecario ed ausiliario indicato nel decreto rettorale di costituzione ed in quelli successivi, emanati in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

#### ART. 6

##### ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio e la Giunta, ove istituita con delibera del Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 31, comma 5. dello Statuto.
2. Il Segretario amministrativo, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle norme vigenti, coadiuva ed assiste gli organi del Dipartimento nello svolgimento delle rispettive competenze.

## ART. 7

### ELEZIONE DEL DIRETTORE

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dai professori e i ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento. Qualora tra i componenti del Dipartimento manchino professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, l'elettorato passivo è attribuito ai professori associati a tempo pieno.
2. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento nella prima votazione e a maggioranza dei presenti nelle successive; in caso di parità, prevale il docente più anziano nel ruolo. Il Direttore eletto è nominato con decreto del Rettore.
3. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
4. L'adunanza nella quale deve avvenire l'elezione del Direttore è indetta dal Decano dei professori ordinari del Dipartimento e da lui presieduta.
5. L'adunanza per l'elezione del Direttore deve essere indetta nel periodo compreso tra i cinque e i tre mesi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica o, in caso di dimissioni, entro trenta giorni dall'accettazione delle stesse.
6. In caso di decadenza o dimissioni del Direttore, il Decano del Consiglio convoca, entro quindici giorni, un'apposita riunione del Consiglio e svolge temporaneamente le funzioni di Direttore.
7. La redazione del verbale della seduta e la trasmissione dello stesso al Rettore dell'Università è a cura del Segretario amministrativo.

## ART. 8

### DIRETTORE

1. Il Direttore del Dipartimento presiede le adunanze e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio e della Giunta; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Direttore, inoltre, propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori. Predispose altresì una relazione annuale sui risultati della sperimentazione con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel Dipartimento che è trasmessa al Senato Accademico, al Comitato scientifico di Ateneo ed al Nucleo di valutazione di Ateneo.
3. Il Direttore, su proposta del Segretario amministrativo, predispose il bilancio preventivo, tenendo conto dei criteri generali sull'utilizzazione dei fondi dettati dal Consiglio, ed il bilancio consuntivo, corredati entrambi da una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti:
  - a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività del Dipartimento;
  - b) conseguimento delle finalità.
4. Il Direttore è consegnatario dei beni mobili assegnati per le esigenze del Dipartimento e risultanti nei registri inventariali.

5. Egli può nominare un Vice-direttore scelto tra i professori di ruolo del Dipartimento incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore.

## ART. 9

### COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i docenti, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento.
2. Fanno parte del Consiglio anche:
  - a) una rappresentanza, in ragione di uno ogni cinque, eletta per la durata di tre anni accademici, del personale tecnico-amministrativo facente parte del Dipartimento;
  - b) una rappresentanza, in ragione di uno ogni cinque, fino ad un massimo di tre, eletta congiuntamente per ciascun anno accademico dai dottorandi di ricerca che partecipano ai corsi di dottorato coordinati dai docenti del Dipartimento e dai titolari di contratti di ricerca, di durata almeno annuale, che prestano la loro attività presso il Dipartimento medesimo.
3. Le rappresentanze di cui al precedente comma sono elette, a scrutinio segreto, in apposita adunanza convocata dal Direttore del Dipartimento.
4. Il Segretario amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
5. Il Consiglio del Dipartimento è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le rappresentanze elencate in questo articolo siano state espresse.

## ART. 10

### COMPITI ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce l'attività del Dipartimento. In particolare:
  - a. determina gli indirizzi in materia di programmazione e di coordinamento dell'attività di ricerca del Dipartimento, anche deliberando in merito all'istituzione di sezioni, laboratori o centri di ricerca;
  - b. detta criteri generali ai fini della migliore utilizzazione dei fondi, del personale e delle attrezzature del Dipartimento per le attività di ricerca;
  - c. propone l'attivazione dei contratti di ricerca negli ambiti disciplinari di competenza del Dipartimento, secondo i criteri stabiliti dal Senato Accademico;
  - d. delibera di concorrere, tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche, all'organizzazione e al funzionamento dei cicli di dottorato di ricerca nonché dei master di primo e secondo livello;
  - e. autorizza i contratti, le convenzioni e le collaborazioni esterne inerenti le attività del Dipartimento;
  - f. approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio predisposti annualmente dal Direttore, attendendosi, per quanto concerne la determinazione, in sede di bilancio preventivo, delle voci di spesa per

pubblicazioni scientifiche, organizzazione di congressi e convegni, e scambi culturali, alle indicazioni stabilite in via generale dal Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 11

##### RIUNIONI

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno: entro il 15 dicembre per discutere ed approvare il bilancio preventivo ed il piano annuale delle ricerche del Dipartimento ed entro il 10 marzo per discutere ed approvare il conto consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione;
2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in via straordinaria quando il Direttore lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di un quarto dei componenti del Consiglio e, comunque, di non meno di cinque componenti.

#### ART. 12

##### CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore per iscritto almeno dieci giorni prima, salvo il caso di urgenza. La convocazione reca l'ordine del giorno. Il Direttore inserisce nell'ordine del giorno argomenti la cui discussione sia richiesta da almeno un quarto dei membri del Consiglio.
2. Nella sua prima riunione e sino all'elezione del suo Direttore il Consiglio è convocato e presieduto dal professore ordinario o straordinario più anziano o, in mancanza, dal professore associato più anziano.

#### ART. 13

##### VALIDITA' DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni del Consiglio sono valide quando ad esse intervengono la maggioranza dei suoi componenti, detratti gli assenti giustificati. Esse sono presiedute dal Direttore.

#### ART. 14

##### DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

## ART. 15

### PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI ALTRE COMPONENTI IL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore del Dipartimento per la discussione di specifici argomenti può invitare a prendere parte, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio sia ricercatori, dottorandi di ricerca, titolari di contratti di ricerca e personale tecnico-amministrativo non componenti il Consiglio, sia appartenenti ad altre categorie non menzionate nell'art. 9, ivi compresi gli studenti interessati.
2. La partecipazione di cui al precedente comma deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e non modifica il quorum richiesto per la validità delle riunioni del Consiglio.

## ART. 16

### ATTI DEL CONSIGLIO

1. Di ogni riunione del Consiglio è redatto il verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario amministrativo.
2. I verbali, opportunamente raccolti, sono conservati dal Segretario amministrativo.
3. Una copia di ogni verbale è trasmessa all'amministrazione universitaria.

## ART. 17

### GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

1. La Giunta può essere istituita con delibera del Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 31, comma 5 dello Statuto.
2. La Giunta del Dipartimento è composta, oltre che dal Direttore, da un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore confermato ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletti dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle singole componenti. Il Segretario amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta senza diritto di voto.
3. Qualora la consistenza del personale docente afferente al Dipartimento superasse le 50 unità, le rappresentanze sono raddoppiate.
4. La Giunta è nominata con decreto rettorale, resta in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. Il rinnovo è contemporaneo per tutti i componenti; nel caso in cui uno o più membri si dimettano o per qualunque motivo cessino dall'ufficio subentra al loro posto il primo dei non eletti. In mancanza di non eletti non si procede a nuova elezione. I nuovi componenti restano in carica per la parte rimanente del triennio.
5. La riunione risulta valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti.
6. Le delibere della Giunta sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione è redatto verbale da parte del Segretario Amministrativo, che lo sottoscrive assieme al Direttore.
8. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento e coordina l'attività dei singoli gruppi di ricerca e delle Sezioni, ove costituite.
9. Su delega specifica del Consiglio o per particolari esigenze di urgenza, la Giunta può deliberare su materie di competenza del Consiglio stesso; in tali casi, ferma restando la necessità di ratifica da parte del Consiglio, la relativa delibera, per essere immediatamente operativa, deve essere assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

## ART. 18

### AUTONOMIA FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

1. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa.
2. Il Dipartimento può disporre dei seguenti fondi:
  - a) assegnazioni ordinarie di funzionamento;
  - b) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di ricerca e di consulenza;
  - c) quote di proventi per prestazioni a pagamento;
  - d) ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizioni del Consiglio di Amministrazione all'attività del Dipartimento.
3. L'Università trasferisce i fondi di spettanza del Dipartimento mediante ordinativo diretto a favore del Dipartimento stesso dandone a questo comunicazione.
4. Il Dipartimento provvede alla corrispondente riscossione mediante reversale di incasso.
5. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore e dal Segretario amministrativo del Dipartimento o da coloro che legittimamente li sostituiscono per la regolarità della gestione amministrativa.
6. Le reversali di incasso contengono le seguenti indicazioni:
  - a. esercizio finanziario;
  - b. capitolo di bilancio;
  - c. cognome, nome e denominazione del debitore;
  - d. causale della riscossione;
  - e. importo in cifre e in lettere;
  - f. data di emissione.
7. Il pagamento delle spese e relativa documentazione avvengono con le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Macerata.

## ART. 19

### DISATTIVAZIONE

Il Senato Accademico, sentito il Nucleo di valutazione, delibera la disattivazione dei Dipartimenti dopo aver constatato la mancanza delle condizioni per la continuazione dell'attività del Dipartimento stesso o su proposta del Consiglio di Dipartimento adottata a maggioranza dei componenti. Il Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza, provvede con suo decreto alla destinazione dei locali, delle attrezzature e degli altri beni, ivi compreso il patrimonio librario, che erano in dotazione del Dipartimento disattivato e dei centri di ricerca da esso dipendenti.

## ART. 20

Le modifiche al presente regolamento, deliberate dal Consiglio di Dipartimento, sono emanate dal Rettore, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione a norma dello Statuto dell'Università di Macerata.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento allo Statuto, al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Macerata ed alla normativa vigente, in quanto applicabili.